



RELAZIONE
ALL'IPOTESI DI ATTUAZIONE
DIRETTIVA UE 2003/51
CON MODIFICHE AL D.LGS. 127/91

Le modificazioni che vengono di seguito illustrate sono riferite agli articoli del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, che disciplinano l'area di consolidamento ed il bilancio consolidato: come è noto, infatti, tale disciplina non è stata "trasferita" nel codice civile, ed è rimasta nel ricordato decreto legislativo. Alcuni di tali articoli sono stati modificati dal d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 che ha dato attuazione alla parte obbligatoria della Direttiva 2003/51/CE; pertanto, le modificazioni di seguito illustrate costituiscono l'attuazione della parte facoltativa della citata direttiva.

Art. 25 (Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato)

Come è noto, la riforma societaria del 2003 ha implicitamente ma sicuramente consentito la partecipazione di società di capitali in società di persone, anche con assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili (art. 2361, comma 2, c.c.): conseguentemente l'art. 111–*duodecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile ha stabilito che, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono (tra l'altro) redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dal d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in presenza dei presupposti ivi previsti.

La modificazione apportata al comma 2 dell'art. 25 trasferisce, per motivi di chiarezza, tale comando dalle norme di attuazione del c.c. al testo della legge che disciplina il bilancio consolidato.

Art. 26 (Imprese controllate)

L'unica modifica apportata è stata l'aggiunta di un comma 4 che risolve in conformità ai principi internazionali (ed in particolare al SIC 12) il problema del trattamento, in sede di consolidamento, delle c.d. società veicolo. Si tratta di società solitamente create appositamente al fine di – o comunque in concreto utilizzate per – realizzare operazioni nell'interesse di un'altra società (c.d. sponsor): ricevere finanziamenti dallo sponsor o da banche per effettuare acquisizioni in nome proprio, od acquistare dallo sponsor un coacervo di crediti e cartolarizzarli, o altre attività o rami d'azienda, e così via. È possibile che nei confronti della società veicolo lo sponsor non possa qualificarsi impresa controllante in base ai criteri indicati nel primo comma dell'articolo in esame, ma che ciò nonostante gli accordi contrattuali comportino che gli effetti positivi o negativi dell'attività svolta dal veicolo si trasferiscano in capo al primo. In tale ipotesi – da verificare sul piano dei concreti effetti economici – l'impresa veicolo deve considerarsi controllata, e deve perciò essere inclusa nel consolidamento.

Una fattispecie per alcuni versi analoga a quella delle società veicolo è quella delle imprese controllate le cui azioni siano gravate da pegno a favore di un creditore. Quando il passaggio al creditore pignoratizio del diritto di voto, pur previsto dal codice civile, rappresenta unicamente uno strumento volto a rafforzare la garanzia sul credito concesso, il creditore pignoratizio non dovrà effettuare il consolidamento della controllata sulle cui azioni è iscritto il pegno; questa dovrà essere consolidata

dall'impresa debitrice, sulla quale ricadono gli effetti positivi o negativi dell'attività svolta dalla controllata.

Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato)

Il comma 1 dell'articolo 27 in primo luogo recepisce l'incremento dei plafond quantitativi minimi per il sorgere dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, così come aggiornati dalla Direttiva 2003/38; in secondo luogo pone rimedio al silenzio del testo previgente sul punto se l'entità degli attivi e dei ricavi dovesse essere presa in considerazione al lordo o al netto dei rapporti infragruppo: piuttosto che imporre questa seconda soluzione (che presenterebbe l'inconveniente di costringere a fare calcoli "da consolidamento" per accertare, eventualmente, la non necessità di procedere alla redazione del consolidato) si è adottata la scelta – consentita dalla VII Direttiva – di elevare del 20% i limiti in caso di calcolo al lordo: sì che il calcolo "al netto" costituirà una facoltà per chi lo riterrà utile per usufruire dell'esonero.

Nessun commento richiedono le modificazioni terminologiche apportate ai commi 2, 4 e 5. Nel comma 5, invece, è stato fissato in sessanta giorni (dalla pubblicazione ad opera della capogruppo) il termine per il deposito presso il registro delle imprese, da parte della società (a capo del sottogruppo) che si sia avvalsa dell'esonero di cui al 3° comma, del bilancio consolidato redatto dalla capogruppo: termine che il testo previgente ometteva di indicare.

Art. 28 (Casi di esclusione dal consolidamento)

Il primo comma del testo originario dell'articolo 28, concernente l'obbligo di esclusione dal consolidamento delle controllate che esercitano attività diverse, è stato abrogato dal d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 a seguito dell'abrogazione dell'articolo 14 della VII Direttiva. L'effetto della modificazione è conforme ai principi contabili internazionali, i quali già da tempo prevedono il consolidamento di tutte le controllate, anche se esercenti attività dissimili.

Il previgente comma 2, concernente i casi di esclusione facoltativa dal consolidamento, è stato modificato unicamente per impedire un'eccessiva discrezionalità nell'esclusione dal consolidamento di controllate di cui è prevista l'alienazione, ponendo come condizione per la loro esclusione la previsione che l'alienazione delle relative azioni o quote avverrà entro dodici mesi dalla fine dell'esercizio. E' stato inoltre stabilito che, qualora la prevista alienazione non avvenga entro il termine indicato, la controllata debba essere nuovamente consolidata.

Va sottolineato che il caso del controllo temporaneo come causa di esclusione dal consolidamento di una controllata non è più previsto dai principi contabili internazionali, mentre è stato mantenuto nella VII Direttiva e di conseguenza nella norma in commento; pertanto, relativamente a questo aspetto, la disciplina applicabile alle società che adottano gli IFRS e quella applicabile alle altre società continueranno ad essere diverse.

All'articolo in esame è stato infine aggiunto un comma contenente l'obbligo di escludere dal consolidamento le c.d. società veicolo, anche se formalmente presentano le caratteristiche di società controllate ai sensi del comma 1 dell'art. 26, nel caso in cui esse operino per conto di imprese, diverse da quelle incluse nel consolidamento, sulle quali si trasferiscono gli effetti positivi o negativi dell'attività svolta. La norma costituisce un complemento della disciplina delle società veicolo dettata nel comma 4 dell'articolo 26.

Art. 29 (Redazione del bilancio consolidato)

Il nuovo testo del 1° comma è coerente con le innovazioni, in materia di prospetti formanti il bilancio, introdotte nel codice civile.

Nel 2° comma si è ritenuto opportuno sottolineare (benché l'idea fosse pacifica da sempre in dottrina) che le imprese incluse nel consolidato devono essere considerate "come se fossero un'unica impresa". La norma così formulata, oltre a risultare più rispondente alla lettera dell'articolo 26 della VII Direttiva, sancisce esplicitamente la funzione del bilancio consolidato e la sua autonomia rispetto ai bilanci delle imprese che concorrono alla sua formazione.

Il comma 5 rende esplicita una regola che la disciplina previgente lasciava sottintesa: quella che anche per il bilancio consolidato valgono i principi di redazione prescritti dall'art. 2423-ter del codice civile. Lo stesso intento di rendere più esplicita e precisa la regola giustifica la modificazione del dettato del comma 6 (già comma 5), ove è ora detto che il principio della non modificabilità (salvo casi eccezionali) vale per "la struttura, il contenuto e le modalità di redazione" dei vari prospetti costituenti i conti consolidati; il principio della non modificabilità dei criteri di valutazione è stato espunto da questo comma, a seguito dell'inserimento nel nuovo comma 5 dell'esplicito riferimento all'art. 2423-ter (che contiene, tra l'altro, quel principio: comma 1, punto 8).

Art. 30 (Data di riferimento del bilancio consolidato)

La sola modificazione apportata alla normativa vigente riguarda il comma 3, in particolare la precisazione che il bilancio annuale intermedio, per poter essere consolidato, dovrà essere approvato dall'organo di amministrazione della controllata interessata. In tal modo si mira a garantire la maggiore ufficialità possibile dei dati contabili utilizzati per il consolidamento.

Art. 31 (Principi di consolidamento)

Le modificazioni apportate alla lettera c) del comma 2 sono esclusivamente terminologiche.

Nella lettera d) dello stesso comma 2 è stata eliminata la facoltà di deroga, per i lavori in corso su ordinazione di terzi, al principio generale dell'eliminazione di utili e perdite infragruppo. L'eliminazione si spiega con la modificazione apportata alle

norme sui criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione, che non potranno più essere valutati al costo, ma solo in base al criterio dei corrispettivi maturati. La determinazione dei corrispettivi maturati ai fini della valutazione dei lavori in corso per il bilancio consolidato dovrà essere effettuata considerando le imprese incluse nel consolidato come un'unica impresa, ossia prescindendo dalle eventuali fatturazioni tra l'una e l'altra impresa e dalle valutazioni dei lavori eseguiti che le singole imprese partecipanti all'esecuzione dell'opera avranno effettuato nel proprio bilancio.

La modificazione introdotta nel comma 4 è conseguente a quella apportata all'art. 2424-*bis*, che al comma 7 ha introdotto il divieto di iscrizione all'attivo delle proprie azioni o quote. Anche nel bilancio consolidato trova applicazione il comma 7 dell'art. 2424-*bis* del codice civile riguardante l'obbligo di portare in deduzione del patrimonio netto il costo sostenuto da imprese incluse nel consolidamento per l'acquisto di azioni o quote della società che redige il consolidato. In particolare, ai fini della redazione del bilancio consolidato dette azioni o quote costituiscono posta negativa di patrimonio netto e di conseguenza devono essere portate previamente in deduzione del patrimonio netto delle imprese che le detengono per poi procedere all'eliminazione di cui al secondo comma, lettera a).

Art. 32 (Struttura e contenuto dei prospetti del bilancio consolidato)

Il nuovo testo del comma 1 è coerente con le innovazioni, in materia di prospetti formanti il bilancio, introdotte nel codice civile e nell'art. 29.

È stato eliminato il comma 2 che nell'originario d. lgs. 127 del 1991 concedeva una semplificazione strutturale in ordine all'esposizione delle rimanenze, in quanto il nuovo schema di stato patrimoniale già prevede questa semplificazione. La composizione delle rimanenze, ove rilevanti, dovrà comunque essere indicata nella nota integrativa, come previsto dal successivo art. 38; l'ipotesi che la distinta indicazione (ovvero la determinazione della composizione) delle rimanenze possa comportare costi sproporzionati è da ritenersi anacronistica per imprese di una certa dimensione quali sono appunto quelle soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Art. 33 (Consolidamento delle partecipazioni)

I primi tre commi dell'articolo sono stati riformulati con l'intento di avvicinare il più possibile i criteri e le modalità di consolidamento delle partecipazioni, oltre che la terminologia, a quelli previsti negli IFRS, coerentemente con le previsioni della VII Direttiva.

In particolare, come consentito dall'articolo 19, par. 1 lettera b) della direttiva, la norma è stata modificata per prevedere che l'eliminazione della partecipazione contro il patrimonio netto dell'impresa acquisita sia effettuata, invece che con riferimento ai valori riferiti alla data in cui la controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento, con riferimento ai valori degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo alla data di acquisizione: modalità di consolidamento conforme agli IFRS. In

questo modo la determinazione della differenza positiva o negativa originata dal consolidamento sarà determinata più correttamente di quanto aveva consentito l'approccio semplificato finora seguito. Inoltre, è stato espressamente previsto il caso della controllata divenuta tale tramite acquisizioni successive: la norma prevede che il consolidamento, e quindi la determinazione delle differenze originate da questo, sia effettuato quota per quota, ossia raffrontando il costo della singola quota non di controllo con i corrispondenti valori all'epoca di ogni singola acquisizione, ove disponibili. In caso contrario, non potrà che farsi ricorso alla regola generale (riferimento ai valori degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo alla data in cui l'impresa è diventata una controllata) dandone informativa nella nota integrativa.

La disciplina delle differenze emergenti dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidamento non si discosta significativamente da quella prevista dalla previgente normativa. La sola modificazione significativa che si è ritenuto di effettuare riguarda l'eliminazione della facoltà di portare la differenza positiva (ossia l'avviamento) in detrazione della riserva di consolidamento: detta differenza deve essere iscritta all'attivo come "avviamento" ed ammortizzata come tale, salvo la parte che deve essere spesa immediatamente a conto economico in quanto giudicata non realizzabile. La disciplina risulta così più rigorosa e allineata alle previsioni degli IFRS in materia, salvo per ciò che riguarda l'obbligo di ammortamento, non previsto dagli IFRS ma imposto dalla VII Direttiva che sullo specifico punto, all'articolo 30, fa rinvio alle previsioni della IV Direttiva.

Art. 35 (Scelta dei criteri di valutazione)

Le disposizioni contenute in questo articolo sono rimaste sostanzialmente invariate: in particolare, è stata confermata la possibilità di utilizzare criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dandone motivazione nella nota integrativa. Si è però ritenuto di riformulare la parte finale del secondo comma, precisando che gli eventuali criteri difformi devono comunque essere quelli previsti negli articoli 2426 e 2426-bis del codice civile. Questa precisazione serve anche a confermare (benché ciò fosse implicito già nella previgente disciplina) che nella redazione del bilancio consolidato devono essere utilizzati i criteri di valutazione del bilancio d'esercizio.

Art. 36 (Partecipazioni non consolidate)

A seguito della modificazione in senso più restrittivo della disciplina delle esclusioni dal consolidamento ad opera del d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, i casi di imprese controllate escluse dal consolidamento saranno molto meno frequenti che in passato, ma l'esclusione è pur sempre consentita nelle situazioni previste dall'articolo 28.

Il testo attuale dell'articolo è stato pertanto integrato per disciplinare, oltre che la valutazione delle partecipazioni in imprese collegate e in joint venture, la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28. Le regole valutative previste per tali partecipazioni sono coerenti con quelle dettate dal nuovo art. 2426 del codice civile.

Le partecipazioni in imprese collegate devono essere valutate – come già stabiliva il previgente art. 36, comma 3 – col metodo del patrimonio netto, come disciplinato dal nuovo n. 5 dell’art. 2426 (naturalmente non si pone, in sede di bilancio consolidato, il problema di accantonare le plusvalenze conseguenti a tale metodo in una riserva non distribuibile; né viene ripetuta la frase, del previgente art. 36 comma 1, “tuttavia la differenza positiva ... è iscritta in apposita voce del conto economico”, poichè questo trattamento della differenza positiva, nei limiti in cui derivi da utili della partecipata, è ora imposto già dal n. 5 dell’art. 2426).

La medesima regola valutativa viene estesa alle partecipazioni in joint venture che non vengano consolidate col metodo proporzionale.

Con riferimento alle controllate escluse dal consolidamento, l’articolo è stato modificato per consentire, nei casi di esclusione per scarsa significatività, per restrizioni gravi e durature all’esercizio del controllo e per impossibilità di ottenere tempestivamente e senza costi eccessivi le necessarie informazioni, la valutazione col metodo del costo, oltre che col metodo del patrimonio netto come disciplinato dal nuovo n. 5 dell’art. 2426.

La modificazione è opportuna perché nelle succitate situazioni è assai improbabile che l’impresa controllante disponga delle informazioni necessarie a consentire una corretta valutazione con il metodo del patrimonio netto. Naturalmente, una corretta applicazione del metodo del costo dovrà tenere nella giusta considerazione ogni elemento che porti a ritenere che la partecipazione abbia subito una perdita durevole di valore.

Nel caso in cui l’esclusione dal consolidamento avvenga ai sensi dell’art. 28, lettera d) la partecipazione dovrà essere valutata al minore tra costo – o valore precedentemente incluso nel consolidato – e valore di previsto realizzo; si tratta di modalità di valutazione coerente con i principi generali di valutazione previsti dalla normativa.

È inoltre previsto che le partecipazioni di cui al secondo comma dell’art. 28 siano valutate con il metodo del costo in quanto trattasi di partecipate che operano per conto di un’impresa diversa da quelle incluse nel consolidamento, la quale gode della maggior parte dei benefici e sopporta la maggior parte degli oneri o dei rischi che derivano dalla loro attività.

Art. 37 (Consolidamento proporzionale alla partecipazione)

L’unica modificazione apportata all’articolo è l’aggiunta nel testo vigente dell’espressione “joint venture”, per coerenza con gli altri articoli in cui si usa tale termine con riferimento alle imprese soggette a controllo congiunto.

Art. 38 (Contenuto della nota integrativa)

Le modificazioni apportate all’art. 38 sono coerenti con le modificazioni dell’art. 2427 del codice civile riguardanti il bilancio d’esercizio. Ovviamente, rispetto alle

informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, le informazioni da fornire riguardano le voci che figurano nel bilancio consolidato, e pertanto sono omesse tutte le informazioni sulle voci che nel processo di consolidamento vengono eliminate (partecipazioni in controllate, crediti e debiti verso controllate, ecc.).

Art. 40 (Relazione sulla gestione)

Le disposizioni dell'articolo 40, modificate dal d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 in applicazione delle modificazioni apportate all'articolo 36 della VII Direttiva, non hanno richiesto ulteriori interventi modificativi.

Art. 41 (Controllo del bilancio consolidato)

Le disposizioni dell'articolo 41, riguardanti il controllo contabile del bilancio consolidato e la relazione che deve essere emessa a seguito del controllo eseguito, sono state modificate dal d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 in applicazione del nuovo articolo 37 della VII Direttiva.

L'ulteriore intervento modificativo riguarda la riformulazione del terzo comma, nel quale, in coerenza con le previsioni del codice civile relative al controllo contabile (artt. 2409-*bis* e seguenti), si fa riferimento al revisore o alla società di revisione incaricati del controllo contabile dell'impresa controllante, in sostituzione dell'espressione "organi o soggetti", in quanto secondo le previsioni codicistiche il controllo contabile del bilancio consolidato non può essere esercitato dal collegio sindacale.

Art. 42 (Pubblicazione del bilancio consolidato)

Il primo comma dell'articolo ha subito solo una modificazione nella formulazione: anziché rinviare alle norme che le prevedono, sono state indicate direttamente le relazioni da depositare unitamente al bilancio consolidato.

L'eliminazione del 2° comma è conseguente all'abolizione del BUSARL.

Art. 43 (Obblighi delle imprese controllate)

L'oggetto dell'obbligo di trasmissione da parte delle imprese controllate alla controllante al fine di rendere possibile la redazione del bilancio consolidato è stato più completamente indicato, specificando che esso comprende anche il bilancio intermedio che fosse necessario redigere nel caso in cui la data di chiusura dell'esercizio della controllata è diversa dalla data di riferimento del consolidato.